

COMUNE DI DUE CARRARE

(Provincia di Padova)



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

(Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 09.05.2014)

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

ART. 1 GENERALITA'

Il presente Regolamento disciplina, a norma della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, nonché la tipologia, il numero delle armi in dotazione e la loro tenuta e custodia. Sono osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e la Legge 18.04.1975 n. 110 e successive integrazioni e modificazioni, concernente "norme per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

Il presente Regolamento è comunicato al Prefetto.

ART. 2 PORTO DELL'ARMA

Ai sensi dell'art. n. 5 – comma 5° - della Legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati con le modalità e nei casi stabiliti dal presente Regolamento e dal Decreto Ministeriale 04.03.1987 n. 145. Per le armi assegnate in via continuativa ai sensi del successivo articolo 7 – punto 1 – il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio purché in ambito territoriale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

ART. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Il numero massimo delle munizioni in dotazione alla Polizia Locale è di n. 200. Tali dotazioni sono fissate con provvedimento del Sindaco e comunicate al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. n. 38 del TULLPS, le armi acquistate e date in dotazione alla Polizia Locale all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questa manca, al Comando dei Carabinieri.

ART. 4 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica "Beretta calibro mm 9 x 21".

Se ritenuto necessario, sentito il responsabile del servizio di P.L., in accordo con il Sindaco, la Polizia Locale potrà essere dotata di arma lunga comune da sparo per eventuali servizi di Polizia Rurale e Zoofila.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 SERVIZI PRESTATI CON ARMI

Il personale di Polizia Locale svolge servizio armato nei seguenti casi:

- a. servizi esterni di vigilanza;
- b. servizi di polizia stradale;
- c. servizi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza;
- d. servizi di scorta;
- e. servizi di polizia rurale e zoofila.

ART. 6 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizi armati indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna – aperta o chiusa – corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi nonché nei casi in cui egli porti l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6 della citata legge, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

In relazione al tipo di servizio prestato e alle necessità di difesa personale, le modalità di assegnazione dell'arma agli addetti alla Polizia Locale possono essere distinte in:

1. assegnazione dell'arma in via continuativa,
2. assegnazione dell'arma di volta in volta.

Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla Legge.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco annualmente provvede alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e di detenzione di armi e di munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 8 FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli addetti alla Polizia locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65/86, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in

dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 9 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale sono svolti di massima senz'armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO COMUNALE

I servizi espliciti fuori dell'ambito comunale per soccorso, in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Nei casi previsti dall'art. 9 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio armato fuori dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7 – punto 1- è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui all'art. 7 nel registro previsto nell'art. 13. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria qualora sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7 – punto 2 – è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria della Polizia Locale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

ART. 12
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario dell'arma deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c. applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro di cui al capo 4.

ART. 13
CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi e le munizioni relative sono conservate prive di fondina e scariche, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadio metallico, distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite armi e munizioni sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del responsabile del servizio di Polizia Locale, in busta sigillata, in cassaforte o armadio corazzato.

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

I movimenti giornalieri di prelevamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Locale.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a 15 e che le munizioni non sono superiori a 2000 cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto, le funzioni del consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante la P.L. o da suo delegato e, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'addetto alla P.L. più anziano in grado presente in servizio.

ART. 14
DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al consegnatario delle armi e al responsabile del servizio di P.L.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del responsabile del servizio, se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo in ciò appositamente predisposto. Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 15
CONTROLLI E SORVEGLIANZA

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario delle armi, all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su detto registro.

Il Sindaco e il responsabile del servizio possono disporre periodiche ispezioni e controlli.

ART. 16
DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELL'ARMERIA

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, l'effettuazione dei controlli, la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

ART. 17
DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario e dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questa manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

**CAPO IV
ADDESTRAMENTO**

ART. 18
ADDESTRAMENTO

Gli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S. prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento, salvo abbiano prestato servizio in un Corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato a norma di legge all'addestramento al tiro con armi da sparo.

A tal fine, il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al servizio di P.L. in possesso della qualità di agente di P.S. al tiro a segno nazionale, sezione di Padova, ai sensi dell'art.1 della legge 28.05.1981 n.286.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in un Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla P.L., muniti di tesserino di riconoscimento, comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disponibilità di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

ART.19

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo avere acquisito l'esecutività ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Due Carrare per 15

giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

APPROVATO con deliberazione C.C. n. 13 del 09.05.2014

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 27.05.2014 al 11.06.2014

Divenuta esecutiva il 23.06.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Alessandro Dr.ssa Emanuella

Entrato in vigore il 23.06.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Alessandro Dr.ssa Emanuella